



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA

Sezione Civile

Il giudice unico dott. Roberto SERENI LUCARELLI
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 748 e 749 dell'anno 2011 del ruolo
generale promosse rispettivamente

da

. ** S.r.l.
** Giovanna
** Alberto
** spa

da
contro

CASO.it

OPPONENTI

CREDITORE OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a DECRETO INGIUNTIVO N. 1606/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PREMESSO IN FATTO

Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto con cui il Tribunale di Ravenna in data 29.12.2010 ha ingiunto a . ** S.r.l. e ai fideiussori della stessa ****Giovanna e ** Alberto** di pagare immediatamente alla ** spa la somma di € 40.977,77 per esposizione derivante dal contratto di finanziamento n.6230827 stipulato in Bologna in data 10.9.2009.

Il debitore principale e i fideiussori hanno proposto distinte opposizioni con le quali hanno eccepito, unicamente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna assumendo che il procedimento monitorio avrebbe dovuto, in ogni caso, radicarsi innanzi al Tribunale di Bologna anche ai sensi dell'art. 12 del contratto di finanziamento che indicava quale foro convenzionale "*quello della filiale della banca che ha concluso il contratto ovvero, ad esclusivo giudizio della stessa, il foro di Bologna*".

La convenuta opposta, costituitasi, in entrambe le opposizioni contestava il fondamento dell'eccezione d'incompetenza territoriale sottolineando la circostanza che il rapporto con la debitrice principale traeva origine dalla sottoscrizione del contratto di conto corrente n. CC24000000656 che prevedeva all'art. 12 quale foro convenzionale anche il foro di Ravenna e che il contratto di finanziamento prevedeva che il pagamento delle rate di ammortamento avrebbero dovuto essere versate su apposito conto corrente bancario da tenersi acceso presso la banca per tutta la durata del prestito del finanziamento.

Aggiungeva, pertanto, che il collegamento esistente tra il contratto di finanziamento n.6230827 e il contratto di conto corrente n. CC24000000656 doveva apparire evidente anche perché *“tale stretto ed indissolubile legame era stato, peraltro, chiaramente individuato e voluto dalle parti”*.

All'udienza del 7.7.2001 il giudice istruttore disponeva la riunione della causa n. 749/2011 a quella n. 748/2001 e si riservava sulle ulteriori richieste delle parti.

Con ordinanza riservata del 27.7.2011 disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ. all'odierna udienza in esito alla quale la causa era come di seguito decisa .

OSSERVATO IN DIRITTO

L'eccezione d'incompetenza territoriale svolta dagli opposenti appare fondata e merita accoglimento.

La presente decisione deriva dalla soluzione delle questioni riconducibili all'interpretazione dell'art. 12 delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. CC24000000656 stipulato in data 9.9.2009¹ e degli artt. 12 e 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n.6230827 stipulato in data 10.9.2009.²

¹ art.12 – Foro competente –

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati nei paragrafi che seguono.....la Banca ha facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, in uno dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è costituito il rapporto, come pure in uno qualsiasi dei seguenti fori: Ravenna, Reggio Emilia, Modena e La Spezia.
La presente clausola non si applica nel caso in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n.206 del 2005.

²ART. 12

Per ogni controversia sarà competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la filiale della banca che ha concluso il contratto o, in alternativa, ad esclusivo giudizio della banca, il Foro di Bologna.

Se, da un lato, non può dubitarsi che il collegamento tra il contratto di finanziamento n.6230827 e quello di conto corrente n. CC24000000656 fosse, esistente, non essendo contestato che, sul piano meramente operativo, le rate di ammortamento del mutuo avrebbero dovuto essere accreditate (e siano state, effettivamente, versate fino all'inadempimento) su detto conto corrente tale legame, d'altro lato, non appare, sul piano giuridico, idoneo a giustificare la deroga del foro competente che risulta individuato sulla base della clausola 12) del contratto di finanziamento n.6230827 il cui inadempimento è posto a fondamento del ricorso alla procedura monitoria.

Le ragioni per cui il suddetto collegamento contrattuale non consente di ritenere applicabile l'art. 12 delle condizioni generali del contratto di conto corrente vanno ricercate nella circostanza che, nella specie, detto contratto non può ritenersi "contratto principale" cui fare riferimento per individuare, ai sensi del combinato disposto della suddetta clausola derogativa della competenza e degli artt. 31 e ss. cod. proc. civ., quale foro competente quello di Ravenna anche per le controversie riguardanti il contratto di finanziamento.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che, derivando la deroga del foro generale del convenuto, dalla predisposizione di condizioni generali di contratto da parte di uno solo dei contraenti tale collegamento, certamente, esistente sul piano operativo avrebbe dovuto, in quanto idoneo a determinare uno spostamento della competenza convenzionalmente derogata anche nel contratto di finanziamento, essere oggetto di specifica informazione e approvazione rivestendo, anch'esso, sul piano degli effetti voluti dal predisponente una clausola vessatoria derogativa della competenza (art. 12 c.g. contratto di c/c) già, peraltro, convenzionalmente derogata (art. 12 c.g. contratto di finanziamento).

Tale esigenza di chiarezza e trasparenza, espressamente, richiesta dall'art 35 del Codice del consumo secondo cui le clausole vessatorie debbono essere formulate in modo chiaro e comprensibile è riferibile, in via interpretativa, anche agli artt. 1341, 1342 cod.civ. soprattutto in un caso come quello di

ART.1

Il cliente si obbliga a restituire l'importo concesso a prestito... mediante il pagamento del numero delle rate di ammortamento concordate, mediante addebito in apposito c/c bancario da tenersi acceso presso la ** S.p.A. al nome del cliente, per tutta la durata del finanziamento. Il cliente conferisce incarico continuativo di addebito delle rate sul suddetto conto corrente. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esistenza per tutta la durata del prestito del suddetto c/c e delle normali condizioni di addebitabilità sul medesimo delle singole rate del finanziamento costituiscono presupposti essenziali per la permanenza del prestito di cui al presente contratto...."

specie ove la presenza nei due contratti “collegati” di una clausola derogativa della competenza con diverso contenuto, finisce per elidere, o quanto meno indebolire fortemente, la salvaguardia dell’efficacia delle stesse garantita dalla doppia sottoscrizione sintomatica di una trattativa individuale comunque idonea a escludere il carattere vessatorio, proprio in quanto viene meno la predisposizione unilaterale, ciò che avrebbe dovuto, invece, formare oggetto di specifica prova nel caso in cui il contratto fosse stato concluso tra un professionista e consumatore versandosi nella ipotesi di cui all’art. 33 lett. u).

Pur consapevoli che l’attuale stato della giurisprudenza di legittimità e della CEDU non consente di pervenire all’approdo interpretativo secondo cui la validità di una simile clausola è condizionata dalla prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa non si può fare a meno di notare che, in casi come quello di specie, guardando la sostanza economica del rapporto intercorso tra il cliente, (la società, debitore principale) e la banca capace di ottenere garanzie personali da soggetti (i soci garanti), direttamente, interessati al buon esito dell’operazione di finanziamento, forti dubbi nascono sulla inapplicabilità delle più stringenti norme del codice del consumo in materia di clausole vessatorie.

Se ciò, da un lato, non è, pertanto, possibile è, peraltro, pacifico, d’altro lato, che per quanto attiene invece all’interpretazione del contratto concluso l’art.1370 cod.civ. propone la stessa regola ermeneutica che trova più specifica articolazione nell’art. 35 del codice del consumo secondo cui, nel dubbio, le clausole del contratto vanno sempre interpretate *contra stipulatorem*.

Far discendere, come pretenderebbe la banca opposta, dalla clausola 1) del contratto di finanziamento il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente che determinerebbe l’individuazione del foro di Ravenna quale foro convenzionalmente competente deve, quindi, ritenersi non solo non corrispondente alla reale volontà espressa dalle parti ma anche *contra legem*.

In primo luogo detta clausola appare formulata con generico riferimento al “pagamento delle rate di ammortamento concordate mediante addebito in apposito conto corrente acceso presso la ** S.p.A. a nome del cliente per tutta la durata del finanziamento..” senza alcun specifico riferimento al contratto di conto corrente n. CC24000000656; in secondo luogo, quand’anche si dovesse ritenere che detta clausola fosse idonea a stabilire tale specifico collegamento

negoziale in quanto dalla stessa sarebbe potuto derivare uno spostamento convenzionale della competenza rispetto al foro generale avrebbe dovuto formare oggetto di apposita approvazione per iscritto; in terzo luogo la presenza nel contratto di finanziamento di specifica clausola derogativa del foro generale del convenuto tale ulteriore deroga andrebbe, comunque, nel dubbio, interpretata *contra stipulatorem* ed è innegabile che tale sovrapporsi di clausole derogative della competenza era, certamente, idoneo a ingenerare confusione nel contraente chiamato a sottoscrivere condizioni generali predisposte dall'altro contraente.

Previo richiamo del contenuto della clausola n. 12 delle condizioni generali del contratto di finanziamento secondo cui era previsto che *"per ogni controversia*

sarà competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale della banca che ha concluso il contratto o in alternativa, e ad esclusivo giudizio della banca, il foro di Bologna" non può che richiamarsi l'iter argomentativo già esplicitato nell'ordinanza riservata del 29.7.2011 secondo cui, non essendo controverso che la filiale della banca che ha concluso il contratto è la filiale UGF n. 240 di Via G. Marconi in Bologna, foro

competente, anche per il ricorso monitorio, avrebbe dovuto individuarsi in quello di Bologna, peraltro, individuabile anche secondo le regole generali di cui agli artt. 18 e ss cod.proc.civ. ed applicabile anche al contratto di fideiussione sottoscritto da ** Alberto e **Giovanna, quest'ultimo, sicuramente, accessorio a quello di finanziamento.

L'accoglimento dell'opposizione comporta, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza ai sensi delle tariffe fissate con d. m. 8 aprile 2004, n. 127, che mantengono comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2233 c.c., in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione ed eduazione disattesa **accoglie** l'opposizione e per l'effetto

revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1606/2010 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 29.12.2010;

condanna l'*** S.p.A. al pagamento delle spese di lite sostenute dagli oppositori nel presente giudizio, spese che liquida nella complessiva di € di cui € per spese e il residuo per diritti e onorari di avvocato, oltre IVA e contributo integrativo previdenziale forense come per legge.

Così deciso in Ravenna il *22/02/2012*

Il giudice

dott. Roberto Sereni Lucarelli